



Circolare

Presentazione di un'offerta permanente relativa al «Pre tirocinio d'integrazione» (PTI)

Destinatari:

- Autorità cantonali della formazione professionale

Copia a:

- Segreteria generale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Segreteria della Conferenza dei governi cantonali (CdC)
- Segreteria della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)
- Interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (Delegati all'integrazione degli stranieri)
- Direzione dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Segreteria della Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU)
- Segreteria della Conferenza intercantonale per la formazione continua (CIFC)
- Segreteria generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)
- Autorità cantonali nell'ambito dell'asilo (coordinatori in materia di asilo e coordinatori in materia di rifugiati)
- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Luogo, data: Berna-Wabern, 28 aprile 2023

Numero di riferimento: SEM-D-15B13401/233

Indice

Indice	2
1. Basi	3
2. Presentazione di un progetto	5
3. Misure preliminari: informare, coinvolgere e preparare il gruppo allargato di destinatari .	6
4. Condizioni di presentazione specifiche	7
5. Valutazione delle presentazioni e ripartizione dei posti	9
6. Contratto, finanziamento e rendiconto	9
7. Contatti	12

1. Basi

1.1 Situazione di partenza

Il programma federale «Pre tirocinio d'integrazione» (PTI) è stato avviato come programma pilota ad agosto 2018 su incarico del Consiglio federale. Il PTI consente di preparare in modo mirato e orientato alla prassi i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente a una formazione professionale ordinaria (CFP, AFC). Dall'estate 2021 il programma pilota è aperto anche ad adolescenti e giovani adulti esterni al settore dell'asilo (cosiddetto PTI+). Si tratta in questo caso essenzialmente di persone prive di diploma di formazione di livello secondario II provenienti dall'UE/AELS e da Stati terzi nonché, da metà 2022, di persone con statuto di protezione S.

Nella sessione invernale 2021 il Parlamento ha accolto la mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-CS) (Mo. 21.3964 «Colmare le lacune dell'Agenda Integrazione Svizzera. Garantire pari opportunità a tutti i giovani in Svizzera»). La mozione chiede che il programma federale PTI sia prorogato e se necessario che venga adeguato. Inoltre secondo la mozione occorre prevedere misure per migliorare la raggiungibilità del gruppo di destinatari attraverso una prima informazione sistematica nonché attraverso offerte di consulenza e di informazione (analisi del potenziale). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (Divisione Integrazione) è stata incaricata di redigere le basi per la proroga e l'adeguamento del programma federale conformemente alla mozione, nonché di creare un'offerta permanente dei contributi federali annuali a partire dal 2024 in un partenariato consolidato con gli attori interessati dell'economia e dei Cantoni. Gli elementi fondamentali riguardanti l'offerta permanente dei PTI tengono soprattutto conto dei risultati della valutazione relativa al programma, come anche dei riscontri emersi dai workshop con il gruppo di accompagnamento del progetto¹ e con ulteriori attori.

Sulla base della presente circolare, gli uffici cantonali della formazione professionale responsabili, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti e con i partner dell'economia, presentano dei progetti per lo svolgimento di PTI nonché misure preliminari nel quadro del programma offerto a titolo permanente. La presentazione di progetti da parte dei Cantoni che finora non hanno partecipato al programma PTI è possibile e auspicata.

Nota bene: di seguito la continuazione del programma pilota dal 2024 è chiamata *programma Pre tirocinio d'integrazione* (PTI). L'offerta permanente comprende anche il gruppo allargato di destinatari del PTI+ (adolescenti immigrati tardivamente e giovani adulti provenienti dall'UE/AELS e da Stati terzi), così come persone con statuto di protezione S. Prima che siano stabilite le condizioni quadro definitive dell'offerta permanente, occorre che i PTI, in particolare le nuove misure (raggiungibilità e informazione, consulenza e accertamento, misure preparatorie) siano oggetto di un progetto pilota per quattro anni fino al 2027.

1.2 Obiettivi

La presente circolare:

- stabilisce le **condizioni quadro e di presentazione** formali, nonché gli **elementi fondamentali contenutistici** (allegato 1, pubblicato ad aprile 2023) per la presentazione e la realizzazione di pretirocini d'integrazione nonché di misure preliminari nel quadro del PTI offerto a titolo permanente;

¹ Il gruppo di accompagnamento è composto da rappresentanti di tutti i partner rilevanti dei PTI (responsabili di progetto degli uffici della formazione professionale; CSFP; CDOPU; CIFC; ASM; CDI; CdC; OML; aziende, parti sociali; SEFRI; SEM)

- informa in merito alle **modalità di finanziamento** previste, ai **termini**, al **rendiconto** e al **rapporto contrattuale** previsto tra le autorità cantonali della formazione professionale e la SEM;
- informa in merito alla procedura che i Cantoni devono seguire per presentare un progetto tramite l'apposito portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione sul sito Internet della SEM.

1.3 Termini e procedure

La prima fase del programma PTI offerto a titolo permanente si estende dal 2024 al 2027, oppure fino alla conclusione dell'anno di formazione 2027/28 a luglio 2028. Per la presentazione dei progetti e la conclusione del contratto sono previste le procedure e i termini seguenti:

- le autorità cantonali della formazione professionale presentano alla SEM **al più tardi** entro il **20 ottobre 2023** il loro progetto tramite l'apposito portale (cfr. punto 2);
- in seguito la SEM esamina il progetto cantonale presentato e, se del caso, contatta il Cantone al fine di chiarire questioni o apportare adeguamenti alla presentazione dei progetti;
- una volta approvato il progetto, a partire dall'**11 dicembre 2023** la SEM invia al Cantone il contratto per la firma;
- il Cantone trasmette alla SEM il contratto firmato **entro un mese dal ricevimento**.

Il termine d'inoltro è il 20 ottobre 2023. Le proroghe dei termini sono possibili soltanto in casi eccezionali, a condizione che il Cantone chieda (per iscritto) per tempo alla SEM una proroga del termine e che quest'ultima sia esplicitamente concessa dalla SEM.

1.4 Basi legali

La base del PTI oggetto di offerta permanente è costituita dalla mozione «Colmare le lacune dell'Agenda Integrazione Svizzera. Garantire pari opportunità a tutti i giovani in Svizzera» (Mo. 21.3964) della CSEC-CS accolta durante la sessione invernale 2021.²

Le basi legali della presente circolare sono:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); in particolare art. 58 LStrI in combinato disposto con art. 21 OIntS (cfr. qui di seguito);
- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10); in particolare l'art. 12 LFPr
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1); in particolare l'art. 16 LSu, cpv. 3.
- ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

² <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20213964>

2. Presentazione di un progetto

2.1 Presentazione di un progetto da parte delle autorità cantonali della formazione professionale

Nel quadro dei PTI oggetto di offerta permanente (incluse le misure preliminari) soltanto le autorità cantonali della formazione professionale destinatarie della presente possono presentare un progetto alla SEM. Gli ulteriori uffici cantonali interessati devono essere coinvolti nella presentazione di un progetto in modo adeguato (vedi punto 2.3).

2.2 Presentazione di un progetto tramite il portale Internet

Le presentazioni per il programma PTI (incluse le misure preliminari) devono essere inoltrate tramite il portale Internet per la presentazione di progetti e programmi (portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione, solo in tedesco e francese).³ La SEM non prenderà in considerazione i progetti presentati in altro modo, ad esempio per posta elettronica o normale.

Per motivi tecnici, il portale per le domande relative al programma PTI dovrebbe entrare in funzione a giugno 2023. La SEM informerà i partner contattati quando il portale sarà attivato.

2.3 Firme

Dopo che la presentazione definitiva del progetto è stata inoltrata in forma elettronica, per motivi giuridici occorre trasmettere alla SEM una conferma firmata della domanda relativa alla presentazione dei progetti. Questa conferma è disponibile sul portale Internet e può essere firmata e consegnata a conclusione del progetto.

Conformemente al punto 4.3, oltre alla firma principale dell'autorità della formazione professionale responsabile, sono necessarie pure le firme congiunte delle autorità di attribuzione, degli interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri), delle autorità competenti nel settore della migrazione (per le questioni di raggiungibilità cfr. punto 3), dell'orientamento professionale nonché dei servizi responsabili per le misure preparatorie (solitamente perfezionamento/offerte passerella).

2.4 Adeguamenti contenutistici o modifiche dei posti per l'anno successivo

La presentazione del progetto si riferisce in linea di principio alla fase di programma 2024-2017 del PTI oggetto di offerta permanente. Di regola, un anno di formazione inizia ad agosto e termina l'anno seguente dopo 12 mesi (normalmente a luglio). Le misure volte a informare, coinvolgere e preparare il gruppo allargato di destinatari sono attuate sulla base delle esigenze e sono avviate con una tempistica e una procedura adeguate *prima* dell'inizio dell'anno di formazione PTI.

Adeguamenti contenutistici:

Fondamentalmente è possibile avviare a ogni anno di formazione nuovi pretirocini d'integrazione in nuovi campi professionali oppure adeguarli sul piano contenutistico. A questo fine non è necessaria alcuna autorizzazione da parte della SEM purché siano rispettate le basi, ossia la presente circolare e gli elementi fondamentali.

Per quanto concerne le misure preliminari, in caso di importanti adeguamenti contenutistici, occorre consultare la SEM ed è necessaria la sua autorizzazione perché queste ultime devono essere oggetto di un progetto pilota.

³ I Cantoni (autorità della formazione professionale) che già partecipano al programma pilota utilizzeranno il loro account utente esistente. I Cantoni che desiderano partecipare per la prima volta al programma pilota devono aprire un account utente su <https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/it/>. I singoli passi della relativa procedura sono descritti sul portale. La maschera per l'immissione dei dati è provvista delle pertinenti indicazioni e di esempi.

Adeguamento dei posti e/o finanze:

Se necessario il numero di posti per i pretirocini d'integrazione e/o i crediti per le misure preliminari possono essere adeguati annualmente nel quadro dei crediti a disposizione della SEM. A questo fine occorre presentare alla SEM una richiesta corredata di motivazione fino al 15 ottobre. Le informazioni utili sono fornite tramite il portale della Promozione dell'integrazione della Confederazione.

3. Misure preliminari: informare, coinvolgere e preparare il gruppo allargato di destinatari

I neodomiciliati che presentano un bisogno d'integrazione particolare (o il bisogno di seguire una formazione) (tra l'altro senza diploma di livello secondario II e con un elevato rischio di dover ricorrere all'aiuto sociale) devono essere registrati rapidamente dopo il loro arrivo e sottoposti a misure adeguate (attuazione dell'art. 55a LStrI e, tra gli altri, l'art. 14a OIntS).⁴ In questo contesto è fondamentale che sia garantita la collaborazione interistituzionale tra gli uffici coinvolti (formazione, migrazione, integrazione).

Nel settore dell'asilo nel 2019 la Confederazione e i Cantoni si sono accordati su un'agenda comune per l'integrazione. Gli elementi fondamentali della prima integrazione sono disciplinati dall'articolo 14a OIntS. Per le persone appartenenti al settore dell'asilo (rifugiati e persone ammesse provvisoriamente) vi sono dunque dei processi e delle competenze chiari che portano a una misura di formazione come per esempio i PTI.

La situazione delle persone non appartenenti al settore dell'asilo è diversa. In questo contesto emergono delle sfide nell'ambito della raggiungibilità così come spesso insorgono ostacoli nell'accesso ad adeguate misure di formazione. Nel 2019 l'agenzia di ricerca sulle politiche sociali e del lavoro BASS ha presentato il rapporto «Adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse: état des lieux au niveau de la transition I»⁵, commissionato dalla CDPE e dalla SEFRI. Per quanto concerne i numeri, il rapporto mostra che, nel periodo 2008-2017, una media di 1500 nuovi arrivati all'anno ha un potenziale bisogno di formazione (perché privi di un titolo di formazione secondaria II e non in formazione al momento del rilevamento).⁶

Nel contesto dei PTI è pertanto previsto che per gli adolescenti e i giovani adulti provenienti dall'UE/AELS e da Stati terzi, in occasione del primo contatto oppure della prima informazione, sia constatato sulla base di uno schema di valutazione semplice e schematico se è indicata un'ulteriore consulenza presso un ufficio di consulenza professionale competente (come p. es. un centro di orientamento professionale).

A seconda dell'organizzazione cantonale, questo compito può essere svolto dall'autorità cantonale per la migrazione, dai dipartimenti dei residenti dei comuni o dai servizi per l'integrazione (vedi allegato 1 «Sostenere il PTI: elementi fondamentali delle misure preliminari»).

Come anche per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati riconosciuti, il livello di istruzione nel gruppo allargato di destinatari è molto eterogeneo. Ci sono persone che dispongono già di un livello di istruzione e linguistico sufficiente e possono iniziare un PTI rapidamente, mentre altri candidati non soddisfano (ancora) i requisiti di idoneità per un PTI.

⁴ Art. 55a LStrI: «I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d'integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d'integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito».

⁵ SEFRI / CDIP (2019). [Adolescents et jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse: état des lieux au niveau de la transition I](#)

⁶ L'ordine di grandezza del numero di queste persone resta relativamente costante negli anni, spaziando da 1600 persone circa nel 2008 a 1100 nel 2017.

Per questi ultimi occorre pianificare misure preparatorie (promozione delle competenze di base, scelta professionale, ecc).

Quando presenta il suo progetto, il Cantone è invitato a indicare in che modo intende raggiungere sistematicamente i neodomiciliati facenti parte del gruppo allargato di destinatari (adolescenti e giovani adulti provenienti dall'UE/AELS e da Stati terzi), come intende valutare il bisogno di seguire una formazione e, qualora opportuno, come viene effettuata un'iscrizione presso l'orientamento professionale. Inoltre indica quali servizi operativi dispongono di quali competenze e svolgono quali compiti a questo fine. Inoltre mette in luce come viene raggiunto e informato in merito ai PTI il gruppo allargato di destinatari esistente.

Le relative basi contenutistiche sono riportate negli elementi fondamentali concernenti le misure preliminari, vedasi l'allegato 1.

La SEM raccomanda alle autorità della formazione professionale a capo dei progetti di contattare tempestivamente gli uffici cantonali competenti (p. es. in materia di migrazione e/o integrazione del Cantone o del Comune [controllo abitanti], orientamento professionale, perfezionamento).

3.1 Opzione per i Cantoni con volumi ridotti: attuazione delle misure preliminari

I Cantoni che a causa di un volume relativamente ridotto non possono offrire autonomamente classi PTI hanno in linea di massima la possibilità di attuare misure preventive per il gruppo allargato di destinatari. In questo contesto occorre considerare i relativi elementi fondamentali ed è necessario garantire che le persone appartenenti al gruppo allargato di destinatari possano svolgere un PTI in un Cantone partner. Oltre alle informazioni per l'attuazione delle misure preliminari, i Cantoni interessati, nel presentare un progetto, indicano con quale Cantone partner collaborano e in quale misura (numero di posti all'anno). Una relativa collaborazione è definita sia nel contratto di sovvenzionamento del Cantone di residenza (nel quale sono attuate le misure preliminari), sia in quello del Cantone partner (nel quale è attuato l'anno di formazione PTI).

Conformemente al punto 6.2, il Cantone di residenza può fatturare le spese per le misure preliminari direttamente alla SEM. Gli importi forfettari federali per i posti PTI occupati sono conteggiati e versati al Cantone partner che attua l'anno di formazione PTI. I rendiconti devono essere coordinati di conseguenza (vedi sezione 6.4.1).

4. Condizioni di presentazione specifiche

4.1 Rispettare gli elementi fondamentali (pubblicati ad aprile 2023)

Per quanto riguarda i contenuti, le presentazioni dei progetti e i pretirocini d'integrazione si orientano alle raccomandazioni e alle disposizioni tratte dagli elementi fondamentali per l'anno di formazione PTI come pure per le misure preliminari (cfr. allegato 1), che sono stati pubblicati il 28 aprile 2023. La SEM raccomanda caldamente di utilizzare, se disponibili, le indicazioni di base (profili delle competenze, conferme di partecipazione e materiali didattici) delle organizzazioni (nazionali) del mondo del lavoro (OML).⁷

4.2 Collaborazione con l'economia (soprattutto con le OML)

I pretirocini d'integrazione orientati verso un settore professionale vanno sviluppati e attuati in collaborazione / partenariato con l'economia, ossia di norma con OML cantonali/regionali

⁷ Le indicazioni di base sono disponibili nell'area riservata CUG sul sito web <https://www.e-doc.admin.ch/e-doc/it/home/sem/pilot-ivl-fsf.html>

o, in particolare in assenza di queste, con associazioni di categoria appropriate, associazioni od organismi oppure imprese con funzioni analoghe, o con una OML nazionale.

La collaborazione nello sviluppo delle indicazioni di base riguarda, dal punto di vista del contenuto, soprattutto il profilo delle competenze desiderato, la conferma di partecipazione, i contenuti e la struttura della trasmissione di competenze pratiche di base in altri luoghi di formazione (ossia centri di formazione delle OML, centri di formazione aziendali, laboratori ecc.) e le modalità dell'esperienza lavorativa in azienda.

4.3 Responsabilità della formazione professionale cantonale

La responsabilità per la pianificazione, la preparazione e l'attuazione dei PTI e delle misure preliminari incombe ai Cantoni, **ovvero alle autorità della formazione professionale, in veste di organizzatori dei programmi**. Anche i contratti di sovvenzionamento secondo il punto 6.1 sono conclusi con le autorità della formazione professionale. Dato che per questo programma è particolarmente importante una collaborazione orientata ai processi e interistituzionale, è necessario il coordinamento con le autorità di attribuzione, con gli interlocutori cantonali nell'ambito dell'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri), con le autorità competenti in materia di migrazione (per le questioni di raggiungibilità cfr. punto 3), con l'orientamento professionale e con gli uffici responsabili del perfezionamento (vedi anche il punto 2.3 sulle firme).

4.4 Nuovi posti

Con il PTI devono in linea di massima essere creati nuovi posti supplementari per i gruppi destinatari di questo programma (nessun investimento di sostituzione di offerte transitorie esistenti o di pretirocinio ad esempio).

Qualora nei Cantoni di recente adesione siano adeguate e presentate come pretirocinio d'integrazione offerte di transizione I già esistenti **e se tali offerte soddisfano i criteri richiesti**, occorrerà prevederne un corrispondente ampliamento della capacità.

In caso di Cantoni già partecipanti si tratta di norma di una continuazione dei posti PTI già esistenti o di un loro potenziamento.

4.5 Valutazione e collaborazione

Per le misure preliminari è prevista una valutazione perché queste misure nella fase di programma 2024-2027 devono ancora essere oggetto di un progetto pilota. I Cantoni partecipano a questa valutazione e a questo fine metteranno individualmente a disposizione le informazioni e i dati necessari, benché l'onere per i Cantoni debba essere il più contenuto possibile.

Inoltre i Cantoni prenderanno parte allo scambio di esperienze concernente questo programma e, se del caso, metteranno a disposizione degli altri Cantoni, della Confederazione nonché di terzi interessati (p. es. di una OML) le informazioni di base, i mezzi ausiliari ecc.

4.6 Visibilità e candidatura

I Cantoni partecipanti garantiscono che i PTI siano ben visibili dall'esterno e riconoscibili come offerta dei Cantoni e della Confederazione (p. es. sul sito web/volantini ed eventi). Verso l'esterno occorre utilizzare il termine «pretirocinio d'integrazione» e/o l'abbreviazione PTI.⁸

⁸ Ai fini della comunicazione la SEM metterà a disposizione raccomandazioni e ausili. Cfr. area riservata CUG sul sito web <https://www.e-doc.admin.ch/e-doc/it/home/sem/pilot-ivl-fsf.html>

5. Valutazione delle presentazioni e ripartizione dei posti

5.1 Valutazione delle presentazioni e ripartizione dei posti tra i Cantoni

La SEM valuterà le presentazioni dei progetti concernenti i PTI e le misure preliminari principalmente dal punto di vista qualitativo, esaminando in particolare in che misura soddisfano gli elementi fondamentali e le condizioni di presentazione di cui sopra. Inoltre è tenuto conto anche delle esigenze cantonali che possono essere indicate nella presentazione dei progetti.

Nel valutare le proposte, il rispetto delle raccomandazioni nella presente circolare e negli elementi fondamentali sarà considerato come criterio di qualità.

Ripartizione dei posti PTI:

Per l'assegnazione dei posti ricoprono un ruolo di primo piano le esigenze cantonali e la qualità delle presentazioni dei progetti così come l'attuazione prevista. La SEM si orienterà soltanto a titolo integrativo e sussidiariamente alla chiave di ripartizione per richiedenti l'asilo, calcolata in proporzione al numero di abitanti.⁹ Pertanto i Cantoni possono anche richiedere più posti.

Ripartizione dei crediti per le misure preliminari:

Anche nel caso delle misure preliminari la ripartizione dei crediti si orienta alle esigenze indicate dai Cantoni nonché alla qualità della presentazione dei progetti, dell'attuazione prevista e dai posti PTI forniti. Sussidiariamente la SEM si orienta ai valori di riferimento dei contributi federali per Cantone conformemente all'allegato 2.

Le presentazioni dei progetti consegnate per tempo e i posti per i PTI, oppure i crediti per le misure preliminari sono trattati e assegnati in modo prioritario sulla base dell'esame contenutistico in linea con i criteri sopraindicati. Ciò significa che un Cantone che ha consegnato per tempo una presentazione di progetto efficace, riceverà più rapidamente un riscontro e un contratto di sovvenzionamento rispetto a un Cantone che ha per esempio richiesto una proroga dei termini o che ha consegnato una presentazione di progetto incompleta.

5.2 Assegnazione dei posti in relazione ai gruppi di destinatari

Non vi sono modelli concernenti la ripartizione dei posti sulla base dei gruppi di destinatari. Tuttavia nella presentazione dei progetti occorre indicare quanti posti del Cantone sono previsti per gli AP/R, per gli immigrati non appartenenti al settore dell'asilo (gruppo allargato di destinatari) e per le persone con statuto di protezione S.

6. Contratto, finanziamento e rendiconto

6.1 Contratto di sovvenzionamento

Il contributo finanziario per i pretirocini e per le misure preliminari autorizzati sarà concesso nel quadro di un contratto di sovvenzionamento tra la SEM e il Cantone.

6.2 Finanziamento

Il contributo finanziario della SEM è versato nel quadro di un programma di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrl).

⁹ Cfr. art. 21 OAsi 1 (RS 142.311): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/index.html>

Anno di formazione PTI:

La quota di finanziamento della SEM per i pretirocini d'integrazione approvati (anno di formazione PTI) ammonta a partire dall'anno di formazione 2024/25 a un importo forfettario di 11 000 franchi per persona e anno. Poiché è previsto un cofinanziamento, i Cantoni sostengono i costi rimanenti, che di norma ammontano a circa il 50 per cento della spesa totale. Per contenere quanto più possibile l'onere amministrativo, d'ora in poi è previsto un versamento annuale posticipato delle somme forfettarie sulla base del modulo di rendiconto dei Cantoni dopo la conclusione dell'anno di formazione (cfr. punto 6.3).

Misure preliminari:

Anche per le nuove misure preliminari descritte negli elementi fondamentali (cfr. allegato 1) (raggiungibilità e informazione; consulenza e accertamento; eventuali misure preparatorie) per il gruppo allargato di destinatari sono previsti contributi finanziari della Confederazione (circa 5 mio. di franchi all'anno).

Per il finanziamento delle misure preliminari il Cantone propone un budget insieme alla presentazione di progetto. Anche in questo contesto si presuppone un cofinanziamento del Cantone di circa il 50 per cento. In questo contesto la suddivisione dei contributi tra i Cantoni conformemente all'allegato 2 funge da valore orientativo.

Il contributo della SEM è inteso a cofinanziare lo svolgimento del pretirocinio d'integrazione (anno di formazione PTI) e le misure preliminari. Se le prestazioni sono fornite dai partner coinvolti nello svolgimento dell'anno di formazione PTI (fornitori di prestazioni, come p. es. centri per corsi interaziendali, scuole professionali, insegnanti di lingua) il Cantone rimborsa loro le spese insorte, coprendo i costi.

Inoltre l'autorità cantonale responsabile della formazione professionale rimborsa gli uffici statali o i Comuni coinvolti per le prestazioni delle misure preliminari nel quadro del budget presentato e approvato (di norma si tratta delle autorità competenti in materia di migrazione oppure del controllo abitanti, dell'orientamento professionale e degli uffici incaricati del perfezionamento).

Se i partecipanti non possono farsi carico delle spese per il materiale didattico, il trasporto o altro, la SEM consiglia vivamente di non addossare questi costi e costi simili alle aziende.

I contributi (cofinanziamento) dei Cantoni volti a coprire i costi restanti per i pretirocini d'integrazione (anno di formazione PTI) e per le misure preliminari vanno finanziati mediante il bilancio cantonale ordinario, conformemente all'approccio secondo cui la promozione dell'integrazione si svolge in primo luogo nelle strutture ordinarie.

In linea di principio, i contributi finanziari che la Confederazione versa ai Cantoni per i loro programmi d'integrazione (PIC, incluse le somme forfettarie per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati riconosciuti, conformemente all'art. 58 cpv. 2 LStrI), per il programma federale «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S) nonché nell'ambito del messaggio FRI (ad esempio i contributi per la promozione delle competenze di base degli adulti sulla base della LFCo) non possono essere presi in considerazione per motivi di doppio finanziamento.

6.3 Fatturazione e versamento

Anno di formazione PTI:

Sulla base del contratto di sovvenzionamento concluso, l'autorità della formazione professionale responsabile, dopo la conclusione di un anno di formazione, emette di volta in

volta una fatturazione corrispondente ai posti effettivamente occupati,¹⁰ e la consegna alla SEM al più tardi entro il 15 ottobre (per la prima volta il 15 ottobre 2025).

Misure preliminari:

Con la presentazione dei progetti, l'autorità della formazione professionale propone alla SEM un budget per l'attuazione delle misure preliminari. Queste informazioni o il budget approvato dalla SEM rappresentano il limite di spesa. L'ufficio cantonale della formazione professionale, dopo la conclusione delle misure professionali, emette una fatturazione dei costi reali e la consegna di volta in volta alla SEM al più tardi entro il 15 ottobre (per la prima volta il 15 ottobre 2024).

Per la fatturazione dell'anno di formazione PTI e delle misure preliminari occorre usare un modello messo a disposizione dalla SEM. Le informazioni in merito saranno diramate attraverso il portale Promozione dell'integrazione della Confederazione. Successivamente la SEM controlla le fatturazioni e paga gli importi dovuti nel relativo anno civile.

6.4 Vigilanza

Occorre monitorare l'impiego di mezzi federali per attuare il PTI sia a livello federale sia a livello cantonale.

6.4.1 Vigilanza della SEM

La SEM in veste di finanziatore svolge a livello nazionale la vigilanza sull'attuazione dei PTI e delle misure preliminari. A questo fine i Cantoni, cioè le autorità responsabili della formazione professionale presentano un rendiconto sintetico alla SEM ogni anno entro il 15 ottobre in merito ai punti seguenti:

- informazioni quantitative sui posti esistenti e sugli sbocchi professionali nell'anno di formazione PTI concluso (conformemente al modello della SEM);
- al fine della pianificazione: il numero di partecipanti nell'attuale anno di attuazione (numero di persone che hanno avviato l'anno del PTI);
- facoltativo: rendiconto scritto concernente un numero ristretto di questioni.

Occorre che il rendiconto avvenga attraverso il portale Promozione dell'integrazione della Confederazione.¹¹

La vigilanza della SEM comprende in particolare la verifica della fatturazione dei Cantoni del raggiungimento degli obiettivi di efficacia dei PTI sulla base dei rapporti o dei dati presentati, oppure nel caso delle misure preliminari, sulla base di una valutazione. Se necessario la SEM nel quadro del suo obbligo di vigilanza può anche svolgere o far svolgere a terzi dei controlli in loco (controlli del sistema e/o della contabilità).

6.4.2 Vigilanza cantonale

Il Cantone è responsabile del controllo operativo della realizzazione del programma. Nel quadro di questa competenza i Cantoni verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte degli uffici statali e degli altri fornitori di prestazioni incaricati dell'attuazione dei pretirocini d'integrazione e delle misure preliminari cofinanziati dalla SEM.

¹⁰ Nel caso di eventuali interruzioni della partecipazione dopo il quarto mese dall'inizio del pretirocinio d'integrazione, la SEM versa il 50 % della somma forfettaria prevista (ossia 5500 franchi) per i posti autorizzati che non hanno più potuto essere occupati. Nel caso di interruzioni durante i primi tre mesi, invece, non è versato alcun importo.

¹¹ <https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/it/>

7. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla presentazione dei progetti, allo sviluppo, all'attuazione del programma PTI e alle nuove misure preliminari restano a disposizione i seguenti collaboratori della Divisione Integrazione della SEM:

Tsewang Tsering (de), tsewang.tsering@sem.admin.ch / +41 58 467 17 74

Prosper Dombebe (fr, it), prosper.dombebe@sem.admin.ch / +41 58 462 96 09

Distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Christine Schraner Burgener
Segretaria di Stato

Allegati

- Allegato 1: Elementi fondamentali e modelli
- Allegato 2: Valori di riferimento dei contributi federali per Cantone relativi alle misure preliminari (gruppo allargato di destinatari)
- Allegato 3: Panoramica di contabilità, rendiconti e pianificazione

Allegato 1: Elementi fondamentali e modelli

Gli elementi fondamentali (pubblicati ad aprile 2023) relativi al programma oggetto di offerta permanente PTI sono parte integrante della presente circolare e sono consultabili all'indirizzo: www.sem.admin.ch/pti > Offerta permanente dei PTI: elementi fondamentali concernenti l'anno di formazione PTI ed elementi fondamentali delle misure preliminari

Il modello relativo al profilo delle competenze «Pretirocinio d'integrazione», la pertinente documentazione e gli ulteriori modelli (tra l'altro per la conferma di partecipazione, i formulari per la selezione volti a valutare il fabbisogno di formazione) o le raccomandazioni per attuare il programma e le misure preliminari sono disponibili sul sito www.sem.admin.ch/pti

Allegato 2: Valori di riferimento dei contributi federali per Cantone relativi alle misure preliminari (gruppo allargato di destinatari)

Modello di indicatori ampliati con importo di base di 50 000 franchi		
<ul style="list-style-type: none"> • Indicatore 1 (0,5): popolazione residente permanente straniera (18-40 anni)¹² • Indicatore 2 (0,5): immigrazione nel quadro del ricongiungimento familiare¹³ 		
Cantone	Valore di riferimento del contributo federale ¹⁴ (quadro di riferimento)	Co-finanziamento Cantone
AG	328 741	<i>I fondi propri dei Cantoni per le misure preliminari corrispondono almeno al contributo federale richiesto (in linea col principio del finanziamento paritetico)</i>
AI	52 799	
AR	63 306	
BE	329 668	
BL	148 088	
BS	191 645	
FR	173 936	
GE	391 186	
GL	66 185	
GR	107 297	
JU	66 530	
LU	185 512	
NE	122 582	
NW	60 919	
OW	58 267	
SG	251 834	
SH	86 281	
SO	150 666	
SZ	102 899	
TG	160 427	
TI	177 890	
UR	57 961	
VD	535 179	
VS	174 250	
ZG	125 132	
ZH	830 821	
Totale CH	5 000 000	

Valori di riferimento per le misure preliminari per il gruppo allargato di destinatari:

Per le nuove misure preliminari descritte al punto 3 (informazione e preparazione del gruppo allargato di destinatari) sono previsti dei contributi finanziari della Confederazione (in totale 5 mio. di franchi all'anno). Vale il criterio di un co-finanziamento, benché i contributi dei Cantoni per coprire i costi restanti vadano finanziati mediante il bilancio cantonale ordinario, conformemente all'approccio secondo cui la promozione dell'integrazione si svolge in primo luogo nelle strutture ordinarie.

¹² Fonte: UST: popolazione residente permanente e non permanente, media degli anni 2017-2020

¹³ Fonte: SEM: statistica degli stranieri, media degli anni 2017-2020

¹⁴ Qualora sia indicato un fabbisogno, il Cantone nel quadro dei crediti a disposizione può richiedere un contributo federale superiore.

I valori di riferimento dei contributi federali sono stati definiti secondo la chiave seguente:

- importo di base: per tenere conto dei costi strutturali dei Cantoni con un volume ridotto, è compreso nel conteggio per le misure preliminari un importo di base di 50 000,- franchi all'anno e per Cantone;
- i crediti rimanenti sono ripartiti sulla base degli indicatori «Popolazione residente permanente straniera» (18-40 anni) (fattore 0,5) e «Immigrazione nel quadro del ricongiungimento familiare» (fattore 0,5) sui valori di riferimento dei contributi federali.

